



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 39

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 02-04-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID_19. ORDINANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI E GIARDINI DAL 03 AL 06 APRILE 2021

L'anno duemilaventuno addì due del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23/2/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTO il decreto-legge 25/3/2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in corso di conversione;

VISTI:

- il D.P.C.M. 25/2/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/2/2020;
- il D.P.C.M. 1/3/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1/3/2020;
- il D.P.C.M. 4/3/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

- dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 55 del 4/3/2020;
- il D.P.C.M. 8/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8/3/2020;
 - il D.P.C.M. 9/3/2020, recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9/3/2020;
 - il D.P.C.M. 11/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 del 11/3/2020;
 - il D.P.C.M. del 22/3/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il D.P.C.M. del 1/4/ 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 2/4/2020;
 - il D.P.C.M. del 26/4/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/4/2020;
 - il D.P.C.M. del 17/5/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/5/2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicata nella G.U. n. 73 del 20/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/3/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicata nella G.U. n. 75 del 22/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28/3/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella G.U. n. 84 del 29/3/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1[^] Agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

Ordinanza SINDACO n.26 del 02-04-2021 COMUNE DI ALBA ADRIATICA



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 07 agosto 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 07 settembre 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato in pari data;

VISTO il D.P.C.M. del 13 Ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020);

VISTO il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

VISTO il D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*. (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024) (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2021)

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 27 febbraio 2021, avente ad oggetto: *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23*



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (*Interventi d’urgenza*), sancisce che: “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021 che introduce misure urgenti per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia da COVID_19;

CONSIDERATO CHE il Decreto legge sopra citato espressamente che nei giorni 03, 04 e 05 Aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 per la **ZONA ROSSA**;

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID_19;

RITENUTO, alla luce delle misure dei Decreti Legge che vietano ogni forma di assembramento di persone anche in luoghi pubblici e che limita drasticamente ogni forma di spostamento dei cittadini sul territorio nazionale in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, nonché in considerazione dell’impossibilità di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l’assembramento ma anche tali da garantire ai cittadini la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l’effettivo controllo, che sussistano allo stato le condizioni di cui all’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO che il **calendario scolastico 2020/2021** di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale dell’Abruzzo n.383 del 14 luglio 2020, dispone la ripresa delle attività didattiche a far data dal 07 Aprile 2021;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover procedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali, nei giorni 3, 4 e 5 e 06 aprile 2021 salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO di dover concedere alla Croce Rossa Italiana, che ha in uso lo stabile sito all’interno del parco pubblico “Bambinopoli”, la possibilità di accesso dell’autoambulanza per permettere l’ingresso e l’uscita dei soli mezzi di soccorso, con la cura a carico dei volontari della C.R.I., della sorveglianza del predetto cancello;

CONSIDERATO che i sopracitati provvedimenti legislativi pongono come obiettivo di carattere generale, evitare di formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Alba Adriatica ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi sopra citati;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico di parchi e giardini comunali, nei giorni 03, 04 e 05 e 06 Aprile 2021;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti di fatto e di diritto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, che si dispone: **la chiusura al pubblico per le intere giornate del 03, 04, 05 e 06 Aprile 2021 dei parchi pubblici e giardini pubblici dotati di recinzione e cancelli quali:**

- ✚ **Parco "Bambinopoli"**
- ✚ **Parco di Villa Flaiani**
- ✚ **Parco pubblico sito in Via Duca D'Aosta**

Di concedere alla Croce Rossa Italiana, che ha in uso lo stabile sito all'interno del parco pubblico "Bambinopoli", la possibilità di accesso dell'autoambulanza per permettere l'ingresso e l'uscita dei soli mezzi di soccorso, con la cura a carico dei volontari della C.R.I., della sorveglianza del predetto cancello.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Alba Adriatica.
2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Ordinanza SINDACO n.26 del 02-04-2021 COMUNE DI ALBA ADRIATICA



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
- Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali di Alba Adriatica;
- Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica.
- Alla Croce Rossa Italiana che ha in uso lo stabile sito all'interno del parco pubblico "Bambinopoli";
- Al Responsabile dell'Area Tecnica;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Alba Adriatica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO

Prof.ssa Casciotti Antonietta

